

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/A

Il Presidente Federale

A Considerata la eccezionale situazione verificatasi a seguito della emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha indotto il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, alla *“proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020”*;

B considerato in particolare che il DPCM del 7.08.2020 all'art. 1, comma 6, lett. f) così prevede: *“le norme statali attualmente in vigore prevedono che “gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico”*;

C considerato che in ragione della riportata disposizione normativa le società di calcio sono state impossibilitate a porre in essere la *“campagna abbonamenti”* per la stagione sportiva 2020/2021 con evidenti ed ingenti perdite economiche correlate alla mancata vendita dei biglietti, rispetto alla stagione sportiva 2019/2020;

D Tenuto conto che il mancato incasso della biglietteria ed ulteriori situazioni negative di mercato derivate dalla pandemia hanno acuito in questo periodo la carenza di liquidità per le società professionistiche;

E ritenuto pertanto opportuno adottare una disciplina di carattere speciale che, sul presupposto di quanto innanzi evidenziato, consenta di derogare -in parte- ai termini di scadenza previsti per l'assolvimento del pagamento degli emolumenti, relativi alle mensilità di Giugno, Luglio ed Agosto 2020, dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati (di seguito per brevità definiti tutti “tesserati”) nonché per l'assolvimento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo di Fine Carriera;

F ritenuto altresì di circoscrivere l'adozione di tale disciplina di carattere speciale esclusivamente ai contratti tra società professionistiche e “tesserati” con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00;

G Ravvisata l'urgenza di provvedere, stante l'imminenza di alcune scadenze federali;

H sentiti i vicepresidenti Federali

I visto l'art. 24.3 dello Statuto;

d e l i b e r a

L. Ai contratti di cui alla lett. F delle premesse si applica la seguente disciplina:

- 1.** nel caso in cui siano stati già conclusi accordi di cui al C.U. n. 228/A, lett. d.i del 22 giugno 2020, in base ai quali la mensilità di giugno 2020 è stata suddivisa in tre ratei mensili di pari importo da ascrivere ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, si prevede quanto segue: a) la scadenza del pagamento I rateo, unitamente alle relative ritenute, ai contributi ed al Fondo di Fine Carriera è fissata al 30 settembre 2020; b) la scadenza del pagamento dei ratei di luglio ed agosto 2020, unitamente alle relative ritenute, ai contributi ed al fondo di Fine Carriera, coinciderà con le scadenze di cui ai successivi punti 3) 4), 5) e 6), concernenti le mensilità di luglio ed Agosto, salvo quanto previsto al punto 7);
- 2.** nel caso in cui non siano stati raggiunti accordi di cui al C.U. n. 228/A, lett. d.i., gli stessi saranno comunque ancora consentiti in sede protetta sino al 29 settembre 2020 ed, in tal caso, troverà applicazione la disciplina parzialmente derogatoria di cui al punto 1);
- 3.** il termine del 30 settembre 2020, oggi assegnato alle società di Serie A, per il pagamento degli emolumenti di luglio 2020 e di quelli di giugno 2020, ove quest'ultimi non ancora assolti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, lett. A), par. VI e VII delle NOIF, è posposto al 16 novembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. Sono fatti salvi gli accordi di cui al successivo punto 7);
- 4.** il termine del 16 novembre 2020, oggi assegnato alle società di Serie A, per il pagamento degli emolumenti di agosto 2020 e di quelli precedenti, ove non ancora assolti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, lett. A), par. VI e VII delle NOIF, resta invariato al 16 novembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. Sono fatti salvi gli accordi di cui al successivo punto 7);
- 5.** il termine del 16 ottobre 2020, oggi assegnato alle società di Serie B, per il pagamento degli emolumenti di luglio, agosto 2020 e di giugno 2020, ove quest'ultimi non ancora assolti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, par. B), VI e VII delle NOIF, è posposto al 16 novembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. Sono fatti salvi gli accordi di cui al successivo punto 7);
- 6.** il termine del 16 ottobre 2020, oggi assegnato alle società di Serie C, per il pagamento degli emolumenti di luglio, agosto 2020 e di giugno 2020, ove quest'ultimi non ancora assolti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, par. B), VI e VII delle NOIF, è posposto al 16 novembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. Sono fatti salvi gli accordi di cui al successivo punto 7);
- 7.** sono consentiti accordi da sottoscrivere in sede protetta, entro il 15 novembre 2020, tra le società professionistiche ed i "tesserati" che prevedano, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle

relative sanzioni, di assolvere del pagamento delle mensilità di Luglio 2020, di Agosto 2020 e dei ratei di cui al punto 1.b, nonché delle relative ritenute, dei contributi e del Fondo di Fine Carriera in coincidenza con le scadenze federali del secondo trimestre per la Serie A e del terzo bimestre per le Serie B e C.

II. Per i contratti con compensi annui lordi pari od inferiori a quelli indicati nella lett. F delle premesse, restano invariate le previste scadenze federali, ribadendo che, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, la mensilità di giugno 2020, anche se ripartita in tre ratei mensili, deve essere corrisposta, con le relative ritenute, contributi e fondo di Fine Carriera, entro il 30 settembre 2020.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina